



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6647 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Difesa -Comando Generale Arma dei Carabinieri - Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di non idoneità all'utile prosecuzione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 25/8/2022:

della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 01/08/2022 sul sito istituzionale web dell'Arma

dei Carabinieri, relativa al concorso per il reclutamento di n. 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bandito con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, nella parte in cui, tra i nominativi dei vincitori ivi allocati, non figura quello dell'odierno deducente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, successivamente integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato giudicato inidoneo alla prosecuzione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per “*valori - OMISSIS-*”;

Considerato che, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 04.07.2022, è stata disposta una verifica al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità;

Vista la relazione di verifica, depositata agli atti il 05.08.2022, che ha attestato l'idoneità del ricorrente all'arruolamento per il concorso in oggetto;

Considerato che, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata disposta l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale,

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della procedura concorsuale *de qua*;

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica dell'8 novembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica dell'8 novembre 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefucoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefucoco

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.